

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4039 del 03/09/2019
Oggetto	REG. REG. N. 41/01 ART. 31 - AZIENDA AGRICOLA BASSI MARIO SOCIETÀ AGRICOLA. VARIANTE SOSTANZIALE ALLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE DI FIORENTUOLA D'ARDA (PC), AD USO ZOOTECHNICO - PROC. PC01A0785 - SINADOC 24015/2018
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3981 del 19/08/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno tre SETTEMBRE 2019 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la l.r. 9/1999 (Disciplina della procedura di V.I.A); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie, 609/2002 e 1325/2003; 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dall'Amministrazione Provinciale di Piacenza con atto C.P. n.69 del 2 luglio 2010 e la nota pervenuta il 17.02.2017 con n. 1809 di prot. con la quale l'Amministrazione Provinciale forniva una interpretazione delle disposizioni contenute nelle Norme del vigente PTCP (Allegato N5) in merito all'obbligo di installazione dei misuratori di portata;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n. 1181/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti lo svolgimento delle funzioni relative al demanio;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

PRESO ATTO che:

- con atto cumulativo n. 16052 del 6/11/2014 del Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po veniva disposto il rinnovo della concessione (proc. PC01A0785) all'Azienda Agricola Bassi Mario Società Agricola per la derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante n. 1 pozzo situato in comune di Fiorenzuola d'Arda – Loc. Baselica duce, fg. n. 18, mapp. n. 10, con scadenza fissata al 30/09/2024;
- in data 20/07/2018 (prot. n. PGPC n. 11504 del 23/7/2018), la sig.ra Bassi Maria Rosa, residente in Fiorenzuola d'Arda (PC) C.F. BSSMRS53D45F205B, in qualità di legale rappresentante dell'Azienda Agricola Bassi Mario Società Agricola, con sede in Fiorenzuola d'Arda (PC), Via Mischi n. 7 - C.F. e P.IVA 01598450334, aveva richiesto, ai sensi dell'art. 31, r.r. 41/2001, l'autorizzazione alla perforazione di un nuovo pozzo in sostituzione dell'esistente Proc. PC01A0785 con contestuale aumento del prelievo (da mc 26.003,13 a mc 33.069);

DATO ATTO che con det. n. 1604 del 1/04/2019 è stata autorizzata la perforazione del pozzo richiesto, ai sensi dell'art. 16 r.r. 41/2001, e che il richiedente ha documentato il rispetto delle prescrizioni impartite (relazione di fine lavori acquisita agli atti con prot. n. PG 109807 del 11/7/2019);

DATO INOLTRE ATTO che la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso "igienico e assimilati";

ACCERTATO che la derivazione ricade in **area di rispetto di n. 3 fontanili**;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dalla Provincia di Piacenza (nota prot. PGPC n. 31928 del 27/02/2019), condizionatamente all'osservanza della seguente prescrizione:

- **al fine di mantenere inalterate le condizioni idrogeologiche locali finalizzate alla tutela dei fontanili presenti nell'area, la quantità di prelievo annua di acqua non dovrà essere superiore a quella attualmente concessa;**

RICHIAMATO altresì quanto prescritto con la citata D.D. n. 1604 del 1/04/2019, relativamente alla chiusura del pozzo esistente, e precisamente:

- entro 30 gg. dall'avvenuto rilascio della concessione, il richiedente, a norma dell'art. 35 del R.R. 41/2001, dovrà provvedere a proprie cure e spese al ripristino dei luoghi e a tombare il pozzo esistente, previa comunicazione da inviare allo scrivente Servizio almeno 10 giorni prima di procedere all'esecuzione dei lavori;
- dovranno in particolare essere effettuate cementazioni e tamponamenti della colonna in opera,

idonei ad impedire l'inquinamento delle falde e a garantire il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario e comunque ogni intervento che il Servizio concedente riterrà di prescrivere;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per i canoni fino all'anno 2019;
- ha versato la somma pari a 250,00 euro a titolo di deposito cauzionale (€ 136,70 il 10/01/2006 e € 113,30 il 10/8/2019);

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della variante sostanziale alla concessione codice pratica PC01A0785, **dovendosi tuttavia denegare, in conformità a quanto prescritto dalla Provincia di Piacenza nel citato parere, il richiesto aumento dei volumi di prelievo;**

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire, ai sensi dell'art. 31 r.r. 41/2001, all'Azienda Agricola Bassi Mario Società Agricola, con sede in Fiorenzuola d'Arda (PC), Via Mischi n. 7 - C.F. e P.IVA 01598450334, fatti salvi i diritti di terzi, la variante sostanziale alla concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea codice pratica PC01A0785 (già assentita alla medesima Società con determinazione dirigenziale n. 16052 del 6/11/2014), consistente in una nuova opera di presa in sostituzione dell'esistente (che dovrà essere tombata, entro 30 gg. dal rilascio della presente concessione, secondo quanto prescritto con D.D. n. 1604 del 1/04/2019), con le caratteristiche di seguito descritte:
 - prelievo da esercitarsi mediante pozzo avente profondità di m 110;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Fiorenzuola d'Arda (PC), località I Ronchi - Fraz. Baselicaduce, su terreno di proprietà del richiedente, censito al fg. n. 18, mapp. n. 130; coordinate UTM 32: X: 575.336 Y: 4.978.100;
 - corpo idrico interessato: cod. 2700ER-DQ2-PACI nome: PIANURA ALLUVIONALE (limite acquifero A2 mt 71 da p.c.);
 - destinazione della risorsa ad uso zootecnico;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 3,33;
 - **volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 26.003,13;**

2. di confermare che la concessione è valida fino al **30 settembre 2024** (come disposto con D.D. n. 16052 del 6/11/2014);
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 10/8/2019;
4. di dare atto che il canone dovuto per l'anno 2019 quantificato in 164,72 euro è stato pagato;
5. di dare atto che la somma richiesta a titolo di deposito cauzionale, quantificata in 250,00 euro, è stata versata;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
7. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
8. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
9. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Adalgisa Torselli;
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
11. di notificare il presente provvedimento nei termini di legge.

La Responsabile

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza

dott.ssa Adalgisa Torselli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche rilasciata all'Azienda Agricola Bassi Mario Società Agricola, con sede in Fiorenzuola d'Arda (PC), Via Mischi n. 7 - C.F. e P.IVA 01598450334 (codice pratica PC01A0785).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente profondità di m 110, con tubazione di rivestimento in PVC del diametro di mm 180, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di 5,5 Kw, dotato di parete filtrante alla profondità compresa tra m 76 e m 81 e tra m 81 e m 86 dal piano di campagna.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Fiorenzuola d'Arda (PC), località I Ronchi - Fraz. Baselicaduce, su terreno di proprietà del richiedente, censito al fg. n. 18, mapp. n. 130; coordinate UTM 32: X: 575.336 Y: 4.978.100.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso zootecnico.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 3,33 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 26.003,13.
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico cod. 2700ER-DQ2-PACI nome: PIANURA ALLUVIONALE (limite acquifero A2 mt 71 da p.c.).

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.
2. Il concessionario è tenuto ad adeguare il canone in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al **30/09/2024**.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancata installazione del dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi.

L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

1. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. Cartello identificativo – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.

3. Variazioni – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

4. Sospensioni del prelievo – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

5. Subconcessione – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

6. Cambio di titolarità – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

7. Cessazione dell'utenza – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite

dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi.
Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

8. Responsabilità del concessionario - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 8 - VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

ARTICOLO 9 - SANZIONI

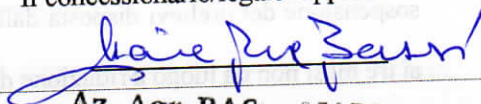
Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della LR 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare.

La sottoscritta Bassi Maria Rosa (C.F. BSSMRS53D45F205B), in qualità di socio - legale rappresentante dell'Azienda Agricola Bassi Mario Società Agricola (C.F. 01598450334), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

in data 6 / 08 / 2019

Firma per accettazione

Il concessionario/legale rappresentante



Az. Agr. BASSI MARIO
SOCIETÀ AGRICOLA
Via Mischi, 7
29017 Fiorenzuola d'Arda (PC)
C.F. e P. IVA 01598450334
REA PC-176197

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.